



Comune di Nogarole Rocca

Provincia di Verona

Via Roma, 38 - C.A.P. 37060 - Codice Fiscale e Partita Iva 00645290230

Tel. 0457925384 – Fax 0457925021 - www.comune.nogarolerocca.vr.it

Prot. n. 723

ORDINANZA n. 1 del 24-01-2018

Ufficio: TECNICA E DEMOGRAFICA

Oggetto: POTATURA SIEPI ED ALBERATURE LUNGO LE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO DI NOGAROLE ROCCA.

IL SINDACO

PRESO ATTO che le strade comunali, e provinciali all'interno dei centri abitati, sono spesso fiancheggiate da alberature e siepi vive poste sul confine stradale, od in prossimità dello stesso, senza rispettarne le distanze;

CONSTATATO che anche le ramaglie che si protendono verso la carreggiata costituiscono, oltre che intralcio anche un serio pericolo per la circolazione e l'utenza stradale, soprattutto nell'ipotesi che alberi e siepi siano posti in corrispondenza di incroci o biforcazioni, in quanto limitano la visibilità degli automobilisti;

DATO ATTO che la vegetazione oltre che a restringere e danneggiare la sede stradale, limita la distanza di visuale libera ed in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi, rami e ramaglie varie, finiscono per ingombrare la carreggiata costituendo una grave pericolo per la circolazione del traffico comportando rischi per gli utenti delle strade;

RICHIAMATA l'ordinanza della Provincia di Verona n. 354 del 21 dicembre 2017 per la manutenzione/potatura siepi ed alberature lungo i tratti extraurbani della rete stradale provinciale;

RITENUTA indispensabile, una fattiva collaborazione tra Enti, per garantire la visibilità delle strade comunali e provinciali, per assicurare l'incolumità degli utenti e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve, gli incroci e le intersezioni stradali;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti imputabili ad incuria o scarsa manutenzione delle aree del fronte stradale, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o dei frontisti delle scarpate non correttamente sfalciate;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge 241/1990 e s. m. e i.;

DATO ATTO che l'emissione del provvedimento in parola trova fondamento giuridico nel disposto dell'art. 29 commi 1 e 2 del D. Lgs. del 3 aprile 1992 "Codice della Strada" ed art. 26 commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione" e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 50, comma 5 e l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

a **TUTTI** i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere siano esse incolte e/o non edificate appartenenti o meno a fondi rustici che di fabbricati sia rurali che urbani adiacenti strade, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, siano esse comunali o provinciali all'interno dei centri abitati, di provvedere alla manutenzione degli alberi, delle siepi, dei rampicanti e delle aree boscate di proprietà, in modo da non restringere o danneggiare le strade, tagliando i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che sovrastano la sede viaria e nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria, nonché rispettare le distanze per la messa a dimora delle alberature, come previsto dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 – art. 16 e D.P.R. n. 495/1992 – art. 26 commi 6,7,8). In particolare presso curve, incroci ed intersezioni stradali, l'obbligo si estende alle alberature di proprietà piantate o spontaneamente cresciute, che si trovino a rischio di ribaltamento e che potrebbero invadere la sede stradale o creare instabilità ad opere stradali quali murature di sostegno e/o di controripa;

Il termine per l'ottemperanza alla presente ordinanza viene fissato alla data del **31 marzo 2018**. Si avverte che in caso di inadempienza il Comune provvederà ad elevare verbale di contravvenzione e successivamente all'esecuzione d'ufficio dei necessari lavori con addebito al contravventore delle spese sostenute;

DISPONE

- ⇒ che la presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

- ⇒ che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - all'ufficio tecnico Comunale;
 - all'Amministrazione Provinciale;
 - al Corpo Intercomunale di Polizia Locale;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Vigasio;

INFORMA

che il Responsabile del procedimento è il Geom. Bonetti Francesco, Responsabile dell'Area Tecnica e Demografica del Comune di Nogarole Rocca.

RICORDA

che ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge 241/90 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al giudice amministrativo presso il T.A.R. del Veneto, ai sensi della Legge 1034/71 e successive modificazioni o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente.

IL SINDACO
f.to Paolo Tovo